

Informazioni ai lavoratori ai sensi dell'art 36 del D.Lgs 81/2008

PREMESSA

La prevenzione infortuni e la tutela della salute richiedono la partecipazione e il coinvolgimento di tutti i soggetti per il raggiungimento degli obiettivi generali di sicurezza e la tutela della salute.

Il D.Lgs.81/08 pone la partecipazione dei lavoratori alla gestione della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro come elemento fortemente innovativo della legislazione previgente.

In particolare l'art.20 del decreto richiama i lavoratori a prendersi cura, come uno degli attori del sistema di prevenzione, della propria salute, della propria sicurezza e di quella delle persone presenti sul luogo di lavoro.

I lavoratori contribuiscono insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente verificano, per mezzo del proprio rappresentante per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di tutela della salute.

Ciascun lavoratore, tradizionalmente considerato soggetto passivo "da tutelare", ha ora un ruolo attivo chiaramente delineato dall'art.20 della legge col titolo "Obblighi dei lavoratori" che integralmente si trascrive:

1. *Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.*

2. *I lavoratori devono in particolare:*

- a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;*
- b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;*
- c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;*
- d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;*
- e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla successiva lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;*
- f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;*
- g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;*
- h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;*
- i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.*

3. *I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.*

In caso di inosservanza di queste disposizioni sono previste sanzioni amministrative e penali.

Articolo 59 - Sanzioni per i lavoratori

1. I lavoratori sono puniti:

a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro

- **Violazione articolo 20, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h) ed i),**

Non si rispettano disposizioni e istruzioni sulla sicurezza

b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

Non si utilizzano correttamente attrezzature, ecc.

c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;

Non si utilizzano correttamente i DPI

d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

Non si segnalano deficienze di attrezzature, sostanze pericolose, DPI

Non si segnalano condizioni di pericolo e se possibile non si risolvono

e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e imminente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

Si rimuovono dispositivi sicurezza o controllo o segnalazione

f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

Non si partecipa a formazione

h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;

Non ci si sottopone a visite

i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

- **Violazione articolo 43, comma 3, primo periodo;**

Rifiutare senza giustificato motivo designazioni figure della sicurezza (antincendio, primo soccorso...)

I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;

b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro

- **Violazione dell'articolo 20, comma 3.**

Articolo 56 - Sanzioni per il preposto (direttore di laboratorio DSGA)

1. Con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, i preposti, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, sono puniti:

a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 400 a 1.200 euro per la violazione dell'articolo 19, comma 1, lettere a), c), e) ed f);

a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge,

nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di

protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di

persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;

c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e

dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere

la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 800 euro per la violazione dell'articolo 19, comma 1, lettere b), d) e g).

b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il

rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.

NORME COMPORTAMENTALI

DOCENTI /ATA

- Verificare costantemente che tutti gli allievi (anche quelli che non sono sotto il nostro controllo) non abbiano comportamenti che possono diventare pericolosi per sé, per gli altri e per le strutture nel soggiornare nei locali della scuola e durante l'uso delle attrezzature
- Verificare il limite di capienza delle aule e tenerlo sempre presente per attività extracurricolari (in aula docenti saranno disponibili le planimetrie con capienza e destinazione d'uso)
- Verificare la disposizione dei banchi e degli arredi in generale (scrivanie, arredi negli uffici) per permettere la razionale evacuazione dall'edificio in caso di emergenza come di seguito riportato:
- I banchi di ogni singola aula dovranno essere disposti in file longitudinali rivolte alla cattedra con un numero massimo di tre tavoli (ideale se soltanto due) allineati per ogni singola fila in modo tale da creare gli spazi per permettere i necessari percorsi laterali di fuga sia a destra che a sinistra, all'interno del locale, oltre ad uno o più percorsi centrali verso l'uscita.
- Sono assolutamente vietate le disposizioni dei banchi a file trasversali continue, a ferro di cavallo e a file addossate ai muri perimetrali dei singoli locali o qualsiasi altra disposizione non conforme a quella indicata nel comma precedente.
- È possibile, nel caso dello svolgersi di particolari attività didattiche e per esigenze specifiche nell'ambito di progetti o altro, che eccezionalmente e per periodi di breve durata nell'arco di ogni singola mattinata i banchi possano essere disposti nel modo più adatto a soddisfare le esigenze delle attività in corso in quel momento (es. compiti in classe); si dovrà poi ritornare alla disposizione dei banchi come prevista immediatamente dopo la conclusione della specifica attività.
- Verificare che le decorazioni (addobbi natalizi e altri oggetti) non intralcino le normali attività scolastiche o gli spazi adibiti alle vie di fuga; le stesse devono essere portate via da scuola subito dopo il loro utilizzo. Sono vietati addobbi che utilizzano fonti di energia elettrica.
- Vigilare che gli studenti non si siedano sui davanzali o si sporgano
- I responsabili dei laboratori devono provvedere a distribuire a tutti i lavoratori che li utilizzano i rispettivi regolamenti con foglio firme per l'avvenuta ricezione
- Controllare che i computer e le ciabatte siano spenti a fine lavoro e che le ciabatte siano posizionate in maniera corretta
- Non accumulare carta. La carta prodotta (cartelloni e vari) va smaltita o archiviata ordinatamente negli spazi stabiliti (laboratori, armadi). A fine anno verrà eliminato ogni residuo cartaceo presente sparso per i locali scolastici
- Non posizionare nulla sopra i mobili, gli scaffali, ecc.
- Non caricare eccessivamente gli scaffali e gli armadi
- Non abbandonare materiale didattico in giro per la scuola

- **Per il personale ATA:** non archiviare materiale senza autorizzazione del DSGA (se si tratta di materiale didattico o di attrezzature consultare i responsabili di lab. o di dipartimento.)
- Nell'organizzare le giornate dell'arte, musica, assemblee d'istituto, convegni o affollamenti straordinari avvisare sempre e per tempo gli ASPP per procedure di sicurezza
- Materiali e procedure particolari (giornata dell'arte, musica, ecc.) devono essere utilizzati con gli opportuni dispositivi di protezione individuali (guanti, mascherine, ecc) e sotto lo stretto controllo dei docenti; al termine dell'attività i materiali devono essere eliminati o riposti in luogo sicuro
- Qualsiasi materiale o attrezzatura (scale, carrelli, strumenti di laboratorio, ecc.) deve essere trasportato solo dal personale ATA della scuola e non dai docenti o dagli allievi
- Togliere i cunei dalle porte REI non magnetizzate perché devono sempre essere chiuse
- I coordinatori devono comunicare la presenza di disabili temporanei compilando l'apposito registro presente in centralino.
- Verificare costantemente se sono presenti anomalie inerenti la sicurezza dei lavoratori e dell'edificio e segnalare tempestivamente utilizzando il modulo apposito presente nel Faldone della Modulistica a sistema da consegnarlo agli ASPP
- Per il personale ATA utilizzare i moduli di "Rischio interferenze primo accesso" - "registro utenze esterne" - "controllo giornaliero delle vie di esodo (scheda n.2 del registro delle verifiche periodiche")

NOTE ALLE NORME COMPORTAMENTALI DOCENTI/ATA EVACUAZIONE

- L'ORGANIGRAMMA della SICUREZZA (presente al centralino, negli uffici e nelle aule) indica la suddivisione dei compiti e che li svolge.
- Ogni lavoratore è tenuto a prendere visione in ogni singolo locale dell'edificio delle vie di esodo previsti dalle planimetrie, memorizzandole.
- Esercitazioni sulle vie di esodo: i docenti Coordinatori devono dedicare il necessario spazio di tempo nell'illustrare agli studenti delle singole classi il percorso di fuga dall'aula; allo stesso modo dovrà essere illustrato, da parte dei docenti utilizzatori, il percorso di fuga da tutti gli altri locali dell'edificio (laboratori, biblioteca, sale video, etc.).
- Prova di evacuazione: sono programmate almeno due prove.